



# Comune di Paderno d'Adda

Provincia di Lecco

## ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
20	31-05-2024

Servizio: GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio: BACILE GIOVANNI

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA MANZONI NEL PERIODO COMPRESO TRA L'8.06.2024 E IL 15.09.2024</b>
-----------------	---

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**NON TROVANDOSI** in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che la Funzione di Polizia Locale è gestita in forma associata tra i Comuni di Paderno d'Adda, Verderio e Robbiate;

**VISTO** il decreto del Sindaco di Robbiate n. 3 del 14.02.2024;

**ESAMINATO** l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 a mente del quale "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

**DICHIARATO** di aver effettuato il relativo controllo;

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale di Paderno d'Adda ha tra i suoi obiettivi la riduzione degli effetti negativi della circolazione veicolare ed il miglioramento della vivibilità del centro storico;

**VISTO** l'articolo 7 comma 8 del Codice della Strada con cui si stabilisce che "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

**ESAMINATO** l'articolo 3 comma 1 punto 54 del Codice della Strada "ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale di Paderno d'Adda n. 38 del 29-05-2024, qui integralmente richiamata *per relationem*, è stata approvata l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato in via Manzoni, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Balfredo (esclusa) e l'intersezione con via Airoidi (esclusa), dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nelle giornate di sabato e dalle ore

11:00 alle ore 18:00 nelle giornate di domenica, nel periodo compreso tra l'8.06.2024 e il 15.09.2024;

**RITENUTO** inoltre che il divieto che si andrà ad istituire all'interno della ZTL debba escludersi nei confronti delle seguenti categorie di veicoli, come da indirizzi forniti dalla Giunta Comunale:

Ø veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di Contrassegno Invalidi rilasciato ai sensi dell'art. 381 del Regolamento C.d.S.);

Ø veicoli intestati a persone residenti nel tratto in questione di via Manzoni (oltre ai veicoli di proprietà, possono circolare anche quelli detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato);

Ø veicoli di persone non residenti in Paderno d'Adda che risultino avere nella loro disponibilità un box o posto auto nel tratto in questione di via Manzoni, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private;

Ø veicoli destinati al trasporto di cose, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci;

Ø veicoli a braccia, velocipedi, veicoli a propulsione elettrica ed altri veicoli esclusi dal Codice della Strada;

Ø veicoli di esercenti arti o professioni nel tratto in questione di via Manzoni;

Ø taxi e veicoli di noleggio con conducente;

Ø veicoli di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi

Ø veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Forestale e della Polizia Penitenziaria;

Ø veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L.;

Ø veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;

Ø veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;

Ø veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;

Ø veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;

Ø veicoli delle Poste Italiane od esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i., purché contraddistinti da apposita simbologia;

Ø veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;

Ø veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della Z.T.L.;

Ø veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia;

Ø veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L.;

Ø autoveicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per Soccorso Stradale;

Ø veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

**RITENUTO** altresì che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse

oltre che per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al presente provvedimento;

**VISTI** il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate:

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI** in via Manzoni in Paderno d'Adda, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Balfredo (esclusa) e l'intersezione con via Airoidi (esclusa), nel periodo compreso tra l'8.06.2024 e il 15.09.2024 nei seguenti orari:

- dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nelle giornate di sabato;
- dalle ore 11:00 alle ore 18:00 nelle giornate di domenica.

Le prescrizioni vigeranno nei confronti di tutti i veicoli, ad esclusione:

- ∅ veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di Contrassegno Invalidi rilasciato ai sensi dell'art. 381 del Regolamento C.d.S.);
- ∅ veicoli intestati a persone residenti nel tratto in questione di via Manzoni (oltre ai veicoli di proprietà, possono circolare anche quelli detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato);
- ∅ veicoli di persone non residenti in Paderno d'Adda che risultino avere nella loro disponibilità un box o posto auto nel tratto in questione di via Manzoni, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private;
- ∅ veicoli destinati al trasporto di cose, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci;
- ∅ veicoli a braccia, velocipedi, veicoli a propulsione elettrica ed altri veicoli esclusi dal Codice della Strada;
- ∅ veicoli di esercenti arti o professioni nel tratto in questione di via Manzoni;
- ∅ taxi e veicoli di noleggio con conducente;
- ∅ veicoli di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi
- ∅ veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Forestale e della Polizia Penitenziaria;
- ∅ veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L.;
- ∅ veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;
- ∅ veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- ∅ veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- ∅ veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- ∅ veicoli delle Poste Italiane od esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i., purché contraddistinti da apposita simbologia;

Ø veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;

Ø veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della Z.T.L.;

Ø veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia;

Ø veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L.;

Ø autoveicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per Soccorso Stradale;

Ø veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

### **DISPONE**

Si rammenta che il presente provvedimento diventerà efficace con la posa della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, che sarà a carico del Settore Territorio del Comune di Paderno d'Adda unitamente alla relativa manutenzione.

Il Messo Notificatore è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

Gli Operatori della Funzione Associata di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento: Giovanni Bacile

**ORDINANZA N.20 DEL 31-05-2024**

Il Responsabile del Servizio  
*GIOVANNI BACILE*